



REGIONE  
PIEMONTE

Direzione Ambiente, Energia e Territorio  
Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate

valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it  
valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it



Ns. Protocolli rif. n. 13884 del 07.02.2022

Classificazione 13.200.60 VASCOM 070/COM/2021 A1600

I dati di Protocollo associati al documento sono  
riportati nei metadati del mezzo trasmissivo

Al Settore regionale  
**Urbanistica Piemonte Occidentale**

E p.c. Al Comune di Caselle T.se  
Ufficio Edilizia Privata - Urbanistica  
comune.caselle-torinese@legalmail.it

Alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo  
Settore A1714A

Oggetto: **Comune di Caselle T.se (TO)** – Conferenza di copianificazione e valutazione. Partecipazione della Regione in qualità di soggetto con competenza ambientale alla Fase di Specificazione della procedura di VAS di competenza comunale inerente la Proposta tecnica di Progetto preliminare della Variante generale al PRGC, ai sensi dell'art. 15 della l.r. 56/77 e s.m.i. **Contributo dell'Organo Tecnico regionale**

## PREMESSA

Con riferimento alla fase di Specificazione della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) di cui all'oggetto, si trasmette il contributo dell'Organo tecnico regionale redatto a seguito dell'istruttoria condotta dalla Direzione *Agricoltura e Cibo* e dai Settori interessati della *Direzione Ambiente, Energia e Territorio*, secondo le disposizioni normative e regolamentari di riferimento statali e regionali vigenti in materia (d.lgs. 152/2006, l.r. 40/1998, DGR n. 12-8931 del 09.06.2008 e DGR n. 25-2977 del 29.02.2016), ai fini della formulazione del parere unico regionale nell'ambito della seconda seduta della prima Conferenza di copianificazione e valutazione.

Il parere unico, espressione anche del contributo regionale di competenza ai sensi dell'art. 13, comma 1, del d.lgs.152/2006 e s.m.i., sarà oggetto di valutazione da parte dell'autorità competente comunale al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale (*di seguito anche RA*).

In fase di valutazione del Piano si provvederà a analizzare gli effetti ambientali delle previsioni alla luce del RA, nonché a fornire eventuali ulteriori indicazioni e suggerimenti per migliorare la proposta di Piano definitiva.

L'espressione del presente contributo si basa sull'analisi della documentazione della Proposta tecnica del Progetto preliminare (PTPP) di variante trasmessa, adottata con DCC. n. 50 del 25.11.2021 e sulle risultanze della prima seduta della prima Conferenza di copianificazione e valutazione del 26.01.2022.

Con la formazione della Variante, l'Amministrazione Comunale si propone di attuare una riorganizzazione urbanistica dell'intero territorio comunale alla luce delle reali e specifiche esigenze di riqualificazione, conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e paesaggistico del territorio.

### **CONSIDERAZIONI DI CARATTERE METODOLOGICO**

La struttura del documento "VAS1 – Documento tecnico preliminare" (di seguito anche DTP) esaminato, risulta in linea generale conforme alle indicazioni dell'Allegato VI alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 e s.m.i..

Pur condividendo a livello metodologico la struttura del lavoro proposto, si rileva che il livello delle informazioni e delle analisi ambientali non ha un approfondimento tale da consentire in questa fase di fornire specifiche e precise osservazioni in merito alle azioni costituenti la variante in esame.

Il grado di approfondimento del DTP declina nella tabella 2.1. di pag. 14 i soli obiettivi di carattere generale ai quali dovranno seguire, nel futuro RA *gli obiettivi di sostenibilità ambientale* attualmente non declinati. Ne consegue che ad oggi risultano carenti le analisi ambientali, l'individuazione degli impatti, lo studio di alternative.

In tale fase si potranno pertanto fornire delle indicazioni utili a svolgere le necessarie analisi da condurre nel RA, nel quale, al fine di rendere chiara la lettura delle opere proposte ed agevolarne la valutazione, si dovranno evidenziare le correlazioni reciproche tra i diversi momenti del processo di pianificazione (obiettivi generali > obiettivi specifici ambientali > azioni > matrice di valutazione degli impatti > misure mitigative-compensative > norme di attuazione > indicatori di monitoraggio).

Gli argomenti proposti nel presente contributo, andranno approfonditi nel RA in coerenza con le indicazioni del documento tecnico di indirizzo "Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale", approvato con DGR n. 21-892 del 12 gennaio 2015 e aggiornato con d.d. n. 31 del 19 gennaio 2017, che è stato segnalato quale riferimento nello stesso DTP.

Si tenga conto anche degli aggiornamenti normativi successivi alla data di pubblicazione del documento citato e della fase di revisione o della recente approvazione di alcuni strumenti di pianificazione settoriale regionale (a titolo esemplificativo il Piano regionale di qualità dell'aria, il Piano regionale della mobilità e dei trasporti, il Piano di tutela delle acque, il Piano energetico ed ambientale regionale, il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e di bonifica delle aree inquinate, ...).

### **Coerenza esterna ed interna**

Al capitolo 3 "Inquadramento normativo e pianificatorio" del DTP è stata verificata la pertinenza tra gli obiettivi della Variante in parola e i documenti di pianificazione e governo del territorio di carattere sovraordinato. In merito alla tabella di pagina 18, che a nostro avviso andrebbe integrata con i piani che seguono, si sottolinea quanto segue:

- la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, approvata il 22 dicembre 2017 dal CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) in applicazione dell'Agenda 2030 dell'Onu;



- l'aggiornamento del Piano di tutela delle acque approvato con d.c.r. n. 179-18293 del 02.11.2021 (PTA 2021 - <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/acqua/piano-tutela-delle-acque-aggiornamento-2021>) che contiene specifiche misure per corpo idrico e puntuali disposizioni normative alle quali i piani locali devono adeguarsi<sup>1</sup>. Tali misure e norme dovranno essere prese in considerazione nell'ambito dell'analisi di coerenza esterna che verrà sviluppata nel RA. Per l'individuazione dei corpi idrici ricadenti nel territorio comunale risultati significativi per la pianificazione può risultare agevole la consultazione del sito [http://webgis.arpa.piemonte.it/monitoraggio\\_qualita\\_acque\\_mapseries/monitoraggio\\_qualita\\_acque\\_webapp/](http://webgis.arpa.piemonte.it/monitoraggio_qualita_acque_mapseries/monitoraggio_qualita_acque_webapp/));
- il Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT) approvato con d.c.c. n. 256-2458 del 16 gennaio 2018; sono in fase di redazione in questi mesi i piani attuativi del PRMT – il Piano regionale per la Mobilità delle Persone (PrMoP) e il Piano regionale della Logisca (PrLog) che potrebbero essere cogenti ed espletare i loro effetti preliminarmente alla successiva fase di valutazione della Variante;
- il Piano regionale di qualità dell'aria (PRQA) approvato con d.c.r. n. 364-6854 del 25.03.2019, ai sensi della l.r. 43 del 07.04.2000. Tale strumento individua gli ambiti che hanno maggior peso sulla qualità dell'aria (agricoltura, energia, trasporti e industria) e definisce per ciascuno di essi specifiche misure finalizzate alla riduzione delle emissioni per rientrare entro il 2030 nei limiti di qualità dell'aria.

Si suggerisce inoltre di prendere in considerazione:

- il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione, approvato con DCR n. 140-14161 del 19.04.2016, del quale è stato avviato un recente processo di aggiornamento (DGR n. 14-2969 del 12.03.2021);
- il nuovo Piano energetico ambientale regionale (PEAR) approvato con d.c.r.R n. 200 – 5472 del 15 marzo 2022.

Si propone infine di sviluppare nel RA l'analisi di coerenza anche mediante matrici finalizzate a valutare la correlazione gli obiettivi del PRGC e quelli degli strumenti sovraordinati e di settore presi in considerazione secondo differenti livelli di lettura (ad es. forte integrazione, finalità sinergiche, indifferenza o incoerenza).

Per quanto concerne l'analisi di coerenza interna sarebbe opportuno esplicitare, per il futuro RA, la corrispondenza degli obiettivi di sostenibilità alle NTA della Variante generale.

### **Schede delle trasformazioni urbanistiche**

Considerata la complessità delle tematiche ambientali interessate dalla Variante generale al PRGC in esame e l'estensione territoriale delle azioni proposte dalla variante, anche al fine di rendere più agevole

<sup>1</sup> L'articolo 4 "Efficacia delle norme del Piano di tutela delle acque" esplicita quanto segue:

comma 1- Il Piano di tutela delle acque costituisce uno specifico piano di settore ai sensi dell'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché piano settoriale attuativo e variante del Piano territoriale regionale ai sensi dell'articolo 8 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) ed è redatto in coerenza con il Piano paesaggistico regionale;

comma 2 - I piani e i programmi regionali e degli enti locali di sviluppo economico, di uso del suolo e di tutela ambientale, generali e di settore, sono coordinati e redatti in conformità con il presente piano per qualsiasi aspetto che possa interferire con la salvaguardia e la gestione della risorsa idrica. Le autorità competenti adeguano alle prescrizioni del presente piano gli atti di pianificazione e di programmazione già adottati o approvati.

la futura fase istruttoria di valutazione da svolgersi sui contenuti che verranno approfonditi nel RA, si richiede che gli interventi di trasformazione urbanistica, siano essi proposte di nuovo impianto oppure conferme di previsioni inattuata, vengano descritti in apposite schede che dovranno indicare:

1. la descrizione quantitativa e qualitativa del tipo di intervento previsto (ad es. superficie investita, rapporto con servizi esistenti o previsti, eventuali indicazioni progettuali,...);
2. le caratteristiche ambientali e territoriali dell'area interessata e l'eventuale interazione con ambiti sensibili (beni culturali o paesaggistici tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004, SIC, ZPS e aree anche non individuate da specifici istituti di protezione all'interno o a margine dell'area d'intervento);
3. una valutazione di sintesi delle potenziali ricadute determinate dall'intervento sulle componenti ambientali indicate alla lettera f) dell'Allegato VI (con particolare attenzione a problematiche, quali consumo di suolo, alterazione delle visuali paesaggistiche, trasformazioni dell'immagine del contesto interessato dall'intervento, incremento dei processi di frammentazione ambientale, perdita di biodiversità, inquinamento acustico);
4. una sintetica valutazione degli effetti cumulativi e sinergici dell'intervento in relazione alle altre previsioni di piano in un'ottica di area vasta;
5. la descrizione delle misure di mitigazione e compensazione previste;
6. il riferimento alle norme tecniche di attuazione con l'indicazione delle modifiche proposte.

Per favorire una più completa comprensione dello stato di fatto e delle trasformazioni indotte, ad ogni scheda dovranno, inoltre, essere allegati i seguenti stralci cartografici:

- estratto dell'area oggetto di intervento con le previsioni del PRGC vigente;
- estratto dell'area oggetto di intervento come modificata dal piano;
- estratto dell'area oggetto di intervento che indichi la presenza e l'eventuale sovrapposizione di aree sensibili, di cui al sopra citato punto 2;
- estratto da ripresa aerea, corredato da documentazione fotografica a terra;
- estratto relativo all'uso del suolo attuale;
- eventuale estratto del Piano di Classificazione acustica.

#### **Alternative di Piano**

La Valutazione Ambientale Strategica deve essere un processo trasparente e ripercorribile, nel RA dovrà essere inserita la descrizione di tutti i passaggi effettuati, delle metodologie utilizzate, delle scelte compiute durante il processo di elaborazione del Piano e della relativa valutazione ambientale, compresa la descrizione delle diverse alternative prese in considerazione con una puntuale descrizione degli effetti significativi sull'ambiente delle stesse. Il RA infatti non può limitarsi esclusivamente all'esposizione dei contenuti della Variante o alla descrizione della situazione ambientale del territorio su cui esso insiste, ma deve anche esplicitare il percorso di "costruzione" del Piano, in funzione della sua integrazione ambientale.

Per l'esplicitazione delle alternative di Piano si dovranno valutare le conseguenze connesse con la modifica di alcune delle azioni scelte, analizzandone le ricadute ambientali. Sarebbe utile inoltre, definire una gerarchia delle azioni o dei criteri di priorità per la realizzazione di quelle azioni volte al raggiungimen-





*Direzione Ambiente, Energia e Territorio  
Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate*

*valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it  
valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it*

to di uno specifico obiettivo. Questo approccio consentirà di mettere in evidenza e di specificare al meglio le motivazioni che hanno indotto ad intraprendere una scelta rispetto alle alternative, compresa l'opzione zero.

In tale percorso di analisi, anche in considerazione dell'obiettivo "contenere il consumo di suolo e la sua impermeabilizzazione" che la Variante si prefigge, dovranno rientrare le nuove previsioni e gli ambiti di trasformazione riproposti in questa Variante di revisione generale, per i quali si riscontrino eventuali criticità paesaggistico-ambientali, facendo eventualmente ricorso ad un piano di riduzione. A tal proposito si rimanda anche a quanto illustrato nel seguito del presente contributo nella sezione relativa alla componente suolo.

#### **Processo partecipato (art.13, c.4 del d.lgs. 152/06)**

Il RA allegato alla proposta tecnica di progetto definitivo dovrà dare atto della consultazione di cui all'art. 13, comma 1 del d.lgs. 152/2006, effettuata durante la fase di specificazione, evidenziando come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti.

#### **Piano di monitoraggio**

Si concorda con l'impostazione generale del sistema di monitoraggio del Piano fornito al cap. 9 del DTP, in coerenza con le indicazioni riportate dalla Parte IV del documento "Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale"; nella successiva fase di redazione del PRGC il Piano di Monitoraggio ambientale dovrà costituire un fascicolo autonomo in quanto dovrà essere reso pubblico, anche attraverso la pubblicazione sul sito web del Comune, insieme al Piano approvato, al Parere motivato e alla Dichiarazione di sintesi.

Per attivare il monitoraggio del nuovo PRGC è necessario predisporre un core-set di pochi indicatori significativi correlati agli obiettivi e alle azioni di Piano per verificare, in itinere ed ex post, le prestazioni dello strumento urbanistico. La selezione dovrà privilegiare indici di semplice applicazione, misurabili, quantitativamente o qualitativamente, accessibili e reperibili, definiti nel tempo e provenienti da fonti identificate.

Si ritiene opportuno che il Piano di monitoraggio includa indicatori idonei a verificare l'evoluzione degli interventi di mitigazione e compensazione realizzati, nonché la loro efficacia.

Relativamente alla componente suolo si richiede di inserire gli indici relativi al monitoraggio del consumo di suolo previsti nel rapporto approvato dalla Regione Piemonte con DGR n. 34-1915 del 27 luglio 2015.

Al fine di una valutazione delle ricadute generate dall'attuazione del PRGC sulla percezione del paesaggio, nel programma di monitoraggio dovranno essere individuati su apposita cartografia alcuni punti di osservazione particolarmente significativi, sia in termini di valore (presenza di elementi peculiari, complessità della scena paesaggistica, ampiezza e profondità del campo visivo, intervisibilità, ...), sia di vulnerabilità visiva, dai quali dovrà essere consentito di verificare, in termini oggettivi, le ricadute derivanti dall'attuazione del piano sulla qualità scenica del paesaggio e sul suo livello di organizzazione.

I rilievi dovranno essere ripetuti in tempi successivi, sulla base di un cronoprogramma definito, al fine di controllare, attraverso un confronto visivo, l'effettiva riconoscibilità dei luoghi e l'efficacia delle opere mitigative proposte.



Direzione Ambiente, Energia e Territorio  
Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate

[valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it](mailto:valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it)  
[valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it](mailto:valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it)

Si segnala infine che il sistema di monitoraggio dovrà trovare riscontro in termini prescrittivi nell'apparato normativo, così da garantirne una reale efficacia applicativa.

### **Procedure di Verifica di VAS degli strumenti urbanistici esecutivi**

Tra le modalità di attuazione del Piano è previsto lo strumento urbanistico esecutivo (SUE).

Si evidenzia che per le aree che prevedono modalità attuative attraverso strumenti esecutivi, per quanto attiene alle relative procedure di VAS, si dovrà applicare quanto previsto dal comma 7 dell'art. 40 della l.r. 56/77 e s.m.i..

In particolare si ricorda che al fine di poter escludere tali strumenti dall'espletamento di ulteriori procedimenti di VAS è necessario che lo strumento sovraordinato abbia definito *l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.*

## **CONSIDERAZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE, TERRITORIALE E PAESAGGISTICO**

### **Aria**

In aggiunta ai riferimenti contenuti al paragrafo "7.11. *Aria, clima e salute umana*" del DTP si segnala, a titolo collaborativo, che con DGR n. 9-2916 del 26.02.2021 sono state adottate specifiche disposizioni straordinarie in materia di qualità dell'aria, ad integrazione e potenziamento delle misure di limitazione delle emissioni in atmosfera e dei protocolli operativi attualmente vigenti, in risposta alla sentenza della Corte di Giustizia del 10.11.2020 (causa C-644/18). Tali disposizioni, entrate in vigore dal 01.03.2021, riguardano tutto il territorio regionale, con opportune differenziazioni a seconda delle zone individuate dalla "*Zonizzazione e Classificazione del Territorio Regionale relativa alla qualità dell'aria*", approvata con DGR n. 41-855 del 29.12.2014 e aggiornata con DGR n. 24-903 del 30.12.2019 (agglomerato di Torino, pianura o collina) e del numero di abitanti dei Comuni interessati (popolazione maggiore o minore di 10.000 abitanti).

Le misure temporanee, da adottarsi in caso di situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti, riguardano essenzialmente gli ambiti della mobilità, del riscaldamento e dell'agricoltura e introducono puntuali limitazioni relative al traffico veicolare, all'abbruciamento del materiale vegetale e a qualsiasi combustione all'aperto, alla distribuzione di fertilizzanti e allo spandimento di letami e materiali assimilati, ai combustibili e ai generatori di calore per il riscaldamento domestico.

Si ritiene opportuno tenere conto di questi aspetti sia nella fase di valutazione degli impatti determinati dalle azioni di piano in termini di aumento delle emissioni inquinanti in atmosfera, sia nell'approfondimento dell'apparato normativo del nuovo PRGC.

### **Acqua**

#### *Captazioni idropotabili*

Si ricorda che, in assenza dell'individuazione delle aree di salvaguardia tramite specifico provvedimento da parte della Regione Piemonte, le stesse aree restano definite con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che prevede una circonferenza di raggio 200 metri, con





*Direzione Ambiente, Energia e Territorio  
Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate*

*valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it  
valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it*

centro nel punto di presa. Come disposto dall'art.11 dello stesso regolamento 15/R/2006 in tali fasce non sono ammessi nuovi insediamenti ed usi del territorio che comportino un incremento dell'attuale condizione di vulnerabilità e rischio della risorsa, in quanto incompatibili con il vigente regime di salvaguardia del territorio circostante le captazioni. L'attuazione di nuove trasformazioni urbanistiche sarà dunque vincolata alla rilocalizzazione delle captazioni idropotabili con conseguente cessazione dei vincoli previa chiusura delle opere di presa oppure, stante l'intenzione del gestore di mantenere in attività le suddette captazioni, al completamento dell'iter di ridefinizione delle aree di salvaguardia con l'approvazione del Settore regionale competente.

La suddetta disposizione normativa è finalizzata alla salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano e dispone limitazioni e vincoli particolarmente stringenti in considerazione del fatto che la definizione delle aree con l'obsoleto criterio geometrico non tiene in adeguata considerazione il grado di vulnerabilità della risorsa e le condizioni idrogeologiche dell'acquifero captato. La ridefinizione tramite il criterio cronologico, previsto dal regolamento 15/R/2006, prendendo in esame le caratteristiche idrogeologiche, pedologiche e di vulnerabilità della falda, individua più puntualmente le aree da sottoporre a vincoli, suddividendole in area di rispetto ristretta, sulla quale i vincoli sono più restrittivi, e in area di rispetto allargata con obblighi meno vincolanti. Non potendo il regolamento contemplare in astratto tutti gli interventi ipotizzabili ha introdotto una norma di salvaguardia generale, in applicazione del principio di precauzione, volta ad impedire l'aumento delle "pressioni antropiche" sull'area interessata, consentendo esclusivamente la manutenzione e la messa in sicurezza dell'esistente, in quanto ogni nuovo intervento potrebbe costituire in astratto un potenziale aggravamento del rischio. In tale ottica è dunque da leggersi il divieto di realizzare nuovi insediamenti ed usi del territorio che comportino un incremento dell'attuale condizione di vulnerabilità e rischio della risorsa.

Stante la situazione di definizione del vincolo sopra descritta, l'aumento di pressioni antropiche non è permessa, in quanto incompatibile con l'attuale regime di salvaguardia del territorio circostante le captazioni, secondo la prassi adottata dal Settore Tutela delle acque della Direzione regionale Ambiente, Energia e territorio, in caso di mancata ridefinizione dell'area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006.

Nel caso specifico della disattivazione del pozzo di viale Bona, non è chiaro, nella relazione illustrativa se tale processo è già stato attivato oppure è in corso di attivazione e perciò si ritiene che nel RA debba essere attentamente valutata anche l'ipotesi relativa all'impossibilità di ricollocazione del pozzo e le relative conseguenze sulle previsioni della variante.

Nel caso di definitiva dismissione, non troveranno più applicazione le aree di salvaguardia. Tale adempimento potrà essere disposto, su richiesta dell'ente gestore, dall'Ufficio Risorse Idriche della Città Metropolitana di Torino, in ordine all'eventuale variazione di utilizzo delle captazioni o alle necessarie indicazioni tecniche di chiusura e messa in sicurezza ai sensi dell'Allegato E del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii.. A seguito del provvedimento della Città Metropolitana di Torino, con la dismissione all'uso potabile dei pozzi ed in seguito a specifico provvedimento della Regione.

Per le nuove trasformazioni urbanistiche inoltre è necessario che le NTA prevedano adeguate soluzioni per il risparmio idrico e il riutilizzo delle acque meteoriche, così come richiesto nell'art. 146 c. 2 del D.Lgs. 152/2006.

### Acque sotterranee

L'impermeabilizzazione dei terreni interessati dalle previsioni del nuovo PRGC determinerà un incremento delle acque di ruscellamento di cui gestire lo smaltimento. Una risposta efficace a tale criticità consiste nell'attuare soluzioni progettuali finalizzate a perseguire l'invarianza idraulica, ossia a non provocare un aggravio della portata di piena dei corpi idrici riceventi i deflussi superficiali generati e della situazione delle aree adiacenti.

Si rammenta tuttavia che il territorio comunale di Caselle T.se è caratterizzato dalla presenza di una soggiacenza della falda superficiale per un dato maggiormente rilevante compreso all'interno della classi di 0-5 m e 5m-10m.

Tale assetto idrogeologico limita la possibilità di applicare la metodologia dell'invarianza idraulica.

Nelle successive fasi di formazione del Piano regolatore si ritiene necessario elaborare la carta della piezometria in periodo di morbida e possibilmente la carta della soggiacenza.

Per la piezometria deve essere individuato l'andamento della falda superficiale regionale tramite la rilevazione dei livelli piezometrici, effettuata nel periodo di massima escursione della falda (periodo di morbida). La ricostruzione piezometrica deve avvalersi di un numero adeguato di misure, omogeneamente distribuite, rilevate in un intorno idrogeologicamente significativo. Devono essere individuate, oltre alle linee isopiezometriche con equidistanza non superiore al metro ed espresse in metri s.l.m., la direzione delle linee di deflusso prevalenti, gli assi drenanti, gli spartiacque piezometrici, i corsi d'acqua drenanti o alimentanti la falda e l'ubicazione dei punti di misura. In riferimento all'andamento della falda superficiale è da escludersi l'utilizzo quali punti di misura di pozzi che raggiungano l'acquifero profondo. Si devono, inoltre, ubicare i fenomeni sorgentizi (risorgive), anche se di tipo stagionale.

La soggiacenza della falda rappresenta la differenza tra le quote altimetriche del piano di campagna e quelle della superficie piezometrica, in periodo di morbida, e delimita la zona non satura (z.n.s.) dell'acquifero superficiale. La soggiacenza risulta quindi utile per comprendere quali possano essere le porzioni di territorio dove poter o non poter applicare l'invarianza idraulica. Devono essere indicate le linee di uguale soggiacenza con equidistanza di 2 m fino a 20 m di profondità dal piano campagna ed equidistanza di 5 m per valori superiori a 20 m.

Al fine di una prima caratterizzazione generale, la piezometria e la soggiacenza, riprodotte a scala regionale (1:100.000) nel luglio 2002, sono scaricabili dalla sezione "Idrogeologia" del Geoportale della Regione Piemonte.

In fase attuativa, alla luce di quanto sopra evidenziato, si renderà necessario ricorrere all'utilizzo di parametri idrogeologici sito specifici in funzione dell'importanza dell'intervento, dell'attitudine idrogeologica del sito al drenaggio e all'infiltrazione delle acque meteoriche.

Il dimensionamento dell'opera di drenaggio/infiltrazione dovrà discendere da uno studio dettagliato che tenga conto della soggiacenza minima del sito in esame e per la zona non satura:

- del grado di permeabilità, mediante prove d'infiltrazione;



- dell'eventuale presenza di livelli a bassa permeabilità, determinando la loro potenza ed estensione areale, attraverso una ricostruzione litostratigrafica in grado di limitare la dispersione delle acque infiltrate in senso verticale.

Per quanto attiene alle prescrizioni normative vigenti in materia, si ricorda che la regimazione delle acque meteoriche e la loro veicolazione nel sottosuolo:

- deve prevedere che sia presente un franco adeguato (indicativamente 3 metri) tra opera di infiltrazione e livello massimo di falda, in quanto ai sensi del comma 4 dell'art. 113 del d.lgs. 152/2006 le acque meteoriche non possono in alcun modo essere infiltrate direttamente in falda, ma devono necessariamente attraversare uno stato di terreno insaturo al fine di rimuovere eventuali sostanze contaminanti;
- deve essere compatibile con gli eventuali obiettivi di bonifica ambientale per evitare fenomeni di lisciviazione degli elementi inquinanti in falda e la loro veicolazione in un intorno più ampio;
- non deve essere effettuata all'interno delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.

Al fine di tutelare la risorsa idrica, tenendo anche in considerazione i contenuti del Piano di Tutela delle Acque (PTA) e quanto previsto in termini di obiettivi di qualità e misure di riqualificazione indicati nel Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdG Po):

- *le nuove previsioni non dovranno determinare l'aggravarsi delle situazioni esistenti ma, ove possibile, dovranno contribuire a migliorare le eventuali situazioni di degrado delle acque e delle fasce perfluviali esistenti, il miglioramento dell'habitat fluviale e della sua connessione ecologica all'interno del territorio;*
- *per le nuove trasformazioni urbanistiche è necessario che le NTA prevedano adeguate soluzioni per il risparmio idrico e il riutilizzo delle acque meteoriche, così come richiesto nell'art. 146 c. 2 del d.lgs. 152/2006 e in applicazione dell'art. 42 delle Norme del PTA.*

### **Biodiversità e rete ecologica**

Il DTP tratta il tema della rete ecologica al paragrafo 5.6.1.3. "Rete ecologica" coerentemente con le risultanze della metodologia per l'identificazione degli elementi costituenti la rete ecologica, richiamata nella DGR n. 52-1979 "Legge regionale del 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità - Approvazione della metodologia tecnico-scientifica di riferimento per l'individuazione degli elementi della rete ecologica regionale e la sua implementazione".

Per un'istruttoria più approfondita su questi temi, si rimanda al parere di Arpa rilasciato in questa fase di specificazione di VAS, condividendone i contenuti.

### **Suolo**

Il Comune di Caselle Torinese è coperto dalla "Carta della capacità d'uso dei suoli del Piemonte" alla scala di semi-dettaglio 1:50.000 (IPLA-Regione Piemonte, 2010), adottata con DGR n.75-1148 del 30 novembre 2010, da cui si evince la presenza di terreni in II, III, IV, V e VI Classe di capacità d'uso. Non si rilevano territori in I Classe di capacità d'uso dei suoli nel territorio comunale.



*Direzione Ambiente, Energia e Territorio  
Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate*

*valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it  
valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it*

I dati sono consultabili e scaricabili dal sito web della Regione Piemonte alla pagina di seguito riportata: <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/geoportale-piemonte-dati-geografici-ambito-agricoltura>

Parti di territorio sono riconosciute tra le aree ad elevato interesse agronomico di cui all'art. 20 del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) approvato con DCR n.233-35836 del 3 ottobre 201

Dalla consultazione del Sistema Informativo della Bonifica ed Irrigazione (SIBI), risulta che il territorio è incluso nel Comprensorio Valli di Lanzo gestito dal Consorzio di Irrigazione Comprensoriale di II Grado "Consorzio di 2° Grado delle Valli di Lanzo".

L'ambito comunale è caratterizzato da superfici agricole irrigue consortili e infrastrutture irrigue consortili a scorrimento come definite dalla L.R. 21/1999 e dalla L.R. 1/2019 (al riguardo si precisa che ai sensi dell'articolo 110 comma 2 lett. m), comma 10 lett. a) e comma 11 lett. a) della L.R. 1/2019, nelle more dell'approvazione dei regolamenti attuativi e programmi regionali sugli interventi, rimarrà in vigore la L.R. 21/1999). Non si esclude la presenza di infrastrutture irrigue gestite a livello aziendale.

I dati sono consultabili e scaricabili dal sito web della Regione Piemonte alla pagina di seguito riportata: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/agroambiente-meteo-suoli/sistema-informativo-bonifica-irrigazione-sibi>

Il piano dovrà definire prescrizioni per la qualificazione dell'infrastruttura verde e delle aree agricole sviluppando indicazioni progettuali rivolte al recupero e valorizzazione di ambiti localmente riconosciuti di rilevanza, quali ad esempio l'area fluviale della Stura e le aree significative della rete ecologica locale.

Tra gli obiettivi ambientali specifici del piano vi è quello della ricollocazione delle aree industriali in ambiti inidonei o urbani. La gestione della ricollocazione riguarda specifiche aree riconosciute dal PRGC vigente come produttive e che presentano criticità di vario titolo in conseguenza della loro collocazione territoriale, quali le aree poste in sinistra orografica del Torrente Stura di Lanzo e la Ex Metalchimica.

Si segnala che nel complesso l'approfondimento della progettazione non è tale da consentire una corretta analisi delle singole aree, per la cui valutazione si rimanda alle fasi successive del procedimento. Si evidenzia comunque la forte presenza di aree non attuate e riconfermate, molte delle quali poste in Classe II e III di capacità d'uso dei suoli (si ricorda che sul territorio comunale non sono presenti aree in Classe I) ed esterne all'impronta urbanistica di suolo da superficie urbanizzata.

Le esigenze di sviluppo di un territorio dovrebbero considerare che la risorsa suolo e la produzione agricola sono beni essenziali e primari per l'intera collettività. Le previsioni urbanistiche che comportano la trasformazione della destinazione d'uso agricola, producono effetti negativi sul territorio rurale e sul comparto, anche se avvengono su aree non attuate previste negli strumenti urbanistici vigenti. Il territorio agricolo non può essere infatti considerato un supporto neutro sul quale inserire le nuove edificazioni e le nuove infrastrutture, ma è elemento fondamentale per lo svolgimento dell'attività produttiva di settore. Il consumo di suolo libero, soprattutto se interessa suoli ad elevata capacità d'uso, è un impatto irreversibile e non mitigabile, che produce i suoi effetti, oltre che sull'attività agricola, soprattutto sulla risorsa ambientale suolo. La fertilità di un suolo è infatti il frutto di un complesso processo di formazione che necessita di periodi di tempo medio-lunghi e, una volta alterata, non può essere ripristinata in tempi utili ai fini delle esigenze economiche e civili della società umana.

Ciò premesso, si chiede che il RA analizzi, con il dovuto livello di approfondimento, le relazioni del quadro pianificatorio e programmatico di riferimento con la tutela dei territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura quali quelli in Classe II e III di capacità d'uso del suolo (non essendo presenti nel territorio comunale





*Direzione Ambiente, Energia e Territorio  
Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate*

*valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it  
valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it*

aree in Classe I), con una valutazione dettagliata delle implicazioni delle previsioni in relazione in particolare alle disposizioni degli artt. 24, 26 e 31 delle Norme tecniche di attuazione del Piano Territoriale Regionale (PTR, approvato con DCR n.122-29783 del 21 luglio 2011) e dell'art. 20 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR, approvato con DCR n.233-35836 del 3 ottobre 2017).

Considerando che l'uso della terra è quasi sempre un compromesso tra varie esigenze sociali, economiche e ambientali, si sottolinea l'importanza della rispondenza delle compensazioni ai servizi ecosistemici impattati, la contemporaneità e la contestualità territoriale degli interventi di compensazione ambientale e la dimensione del valore ecologico da compensare, e si chiede che il RA sviluppi tali concetti individuando misure di compensazione e mitigazione proporzionate agli impatti previsti. Prendendo a riferimento il documento redatto dalla Commissione Europea nel 2012 dal titolo "Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo" che invita innanzitutto a limitare l'impermeabilizzazione del suolo impedendo la conversione di aree verdi e la conseguente impermeabilizzazione del loro strato superficiale o di parte di esso, laddove si verifichi un'impermeabilizzazione si dovranno adottare misure di mitigazione tese a mantenere alcune delle funzioni del suolo e ridurre gli effetti negativi significativi, diretti o indiretti, sull'ambiente e il benessere umano. Qualora anche le misure di mitigazione adottate in loco siano insufficienti, dovranno considerarsi misure di compensazione, ricordando tuttavia che è impossibile compensare completamente gli effetti dell'impermeabilizzazione.

A titolo di esempio, azioni a carattere mitigativo possono consistere in:

- previsione, relativamente alle aree proposte per l'edificazione, di una percentuale di superficie da mantenere permeabile (ad es almeno il 30% della superficie totale di ciascuna area), favorendo l'utilizzo di pavimentazioni concepite con sistemi massimamente drenanti e che permettano il grado di inerbimento parziale più elevato possibile (marmette autobloccanti forate, etc.). Al proposito si potrà far riferimento al documento "Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo" reperibile alla seguente pagina web:

<https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/e9a42c93-0825-4fc0-8032-a5975c8df3c0>

- predisposizione, prima della realizzazione degli impianti a verde, di un'analisi agronomica per individuare specie arboree che nel lungo periodo garantiscano dimensione della chioma e struttura dell'apparato radicale adeguate al contesto urbano in cui verranno inserite;

- garantire la perfetta funzionalità idraulica della rete irrigua e la possibilità di svolgere agevolmente tutte le operazioni manutentive e ispettive che si rendono necessarie per la gestione di tali infrastrutture. Al proposito, tutti gli interventi che impattassero sul reticolo irriguo dovranno essere preventivamente concordati con i soggetti gestori; per questo si potrà far riferimento al "Consorzio di 2° Grado delle Valli di Lanzo" oltre che ad eventuali altri soggetti gestori a livello aziendale che dovranno sempre essere individuati;

- introdurre criteri che garantiscano l'invarianza idraulica degli interventi di nuova realizzazione, specificando nelle Norme Tecniche di Attuazione le modalità di gestione dello smaltimento delle acque meteoriche, dal punto di vista sia qualitativo sia quantitativo, affinché le misure adottate per convogliarne i deflussi derivanti dalle nuove superfici impermeabilizzate non siano di aggravio alla situazione delle aree adiacenti, siano esse già urbanizzate oppure agricole;

- individuare misure finalizzate a ridurre il potenziale impatto causato sull'avifauna rispetto alla realizzazione di edifici con facciate dotate di ampie superfici vetrate trasparenti o riflettenti, modalità co-



*Direzione Ambiente, Energia e Territorio  
Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate*

*valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it  
valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it*

struttiva che risulta essere un'importante causa di mortalità, in quanto gli uccelli non sono in grado di percepire le superfici vetrate come ostacolo. Per evitare collisioni, potrà prevedersi l'utilizzo di materiali opachi, colorati, satinati o idoneamente serigrafati che risultino visibili all'avifauna, evitando materiali riflettenti o totalmente trasparenti. Al proposito si potrà far riferimento alla pubblicazione "Costruire con vetro e luce rispettando gli uccelli", Stazione ornitologica svizzera Sempach, 2013 scaricabile dal sito web: <http://vogelglas.vogelwarte.ch/it/home>.

Per quanto attiene alle azioni di carattere compensativo, rispetto al "consumo di suolo" le uniche compensazioni idonee possono consistere nel recupero a verde di aree impermeabilizzate, già compromesse dall'urbanizzazione e dismesse o in fase di dismissione, o nel recupero ai fini agricoli di porzioni di territorio attualmente abbandonate, con l'obiettivo di riutilizzare una superficie quanto più possibile comparabile con quella delle aree delle quali si prevede la trasformazione. Nei casi in cui tale soluzione non possa essere applicata, risulta opportuno limitare allo stretto necessario ogni nuova occupazione di suolo, da prevedersi solo dopo un'attenta analisi che escluda l'esistenza di alternative che prevedano il riuso di aree edificate dismesse o sottoutilizzate.

Vista la rete idrografica che caratterizza il Comune di Caselle Torinese, si chiede che l'analisi sia estesa al "Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca" approvato con DCR 29 settembre 2015, n.101-33331.

Il RA dovrà anche valutare le interferenze delle previsioni con le specie venabili e con l'attività venatoria. Al proposito si potrà far riferimento all'ambito territoriale di caccia ATCTO2 - Zona Basso Canavese.

Si chiede altresì che il RA sviluppi, in accordo con il documento "Valutazione Ambientale Strategica. Aggiornamento del documento tecnico di indirizzo: "Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale", approvato con DGR 12 gennaio 2015, n.21- 892" così come modificato dalla DD 19 gennaio 2017, n.31, ed in funzione delle caratteristiche dei luoghi, alcune tematiche specifiche relative al territorio rurale ed alle attività agricole:

- censimento delle aziende agricole esistenti, con particolare riferimento alle aziende zootecniche, impianti di produzione di biogas, maneggi, caseifici o altre attività connesse al comparto agricolo le cui attività possano generare impatti particolari legati alle peculiarità del ciclo produttivo. Si raccomanda di programmare le eventuali espansioni urbanistiche in modo tale da garantire la permanenza delle preesistenti attività agricole censite;
- analisi degli impatti potenziali prodotti dalla attuazione delle previsioni di Piano sulla risorsa suolo e sulle produzioni agricole, quantificando l'entità di consumo di suolo in relazione alle diverse classi di capacità d'uso ed al numero di aziende agricole interferite, e stimando la perdita di produzione agricola;
- censimento dei canali ad uso irriguo presenti sul territorio comunale, adeguatamente rappresentati su una base topografica alla scala 1:10.000 o se possibile di maggiore dettaglio; per la predisposizione di tale censimento si invita ad utilizzare come base i dati contenuti nel Sistema Informativo della Bonifica ed Irrigazione (SIBI), relativo alle aree e alle infrastrutture irrigue consortili e ai Consorzi irrigui di II grado, reperibile al sito:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/agroambiente-meteo-suoli/sistema-informativo-bonifica-irrigazione-sibi>;



- analisi degli impatti sulla risorsa idrica, con particolare attenzione alle interferenze con la rete irrigua (pozzi e canali), sia in termini di modificazione del reticolo, sia in termini di impatti sulla qualità delle acque.

Dalle analisi dovranno evincersi gli aspetti di produttività agricola al fine di delineare lo stato dell'ambiente e valutare effetti e impatti sulle componenti legate alle tematiche dell'agricoltura derivanti dalle nuove previsioni di Piano. Il territorio comunale risulta infatti inserito nei disciplinari di prodotti DOP e IGP ed in merito all'analisi comparata delle alternative, al fine di permettere una valutazione che consenta di individuare le soluzioni che meglio si adattano al contesto territoriale ed ambientale in cui le stesse si inseriscono, nello sviluppo dei diversi scenari localizzativi degli interventi si dovrà tenere conto sia dell'attuale uso del suolo sia della capacità d'uso dei terreni oggetto di trasformazione.

Si segnala altresì la necessità di prevedere idonee modalità di gestione per il rischio rappresentato dalla presenza e dallo sviluppo di specie esotiche mettendo in atto le indicazioni e le misure di cui alle DGR 12 giugno 2017, n.33-5174 (per le metodologie da applicare per l'attività di cantiere), e 27 maggio 2019, n. 24-9076 (per l'elenco delle specie), reperibili alla seguente pagina web:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/specie-vegetali-esotiche-invasive>

Infine, per consentire una più agevole valutazione, si chiede che vengano indicate le particelle catastali interessate dalle previsioni, siano esse nuove o confermate.

### **Rumore**

In relazione al tema rumore si prende atto di quanto contenuto nello Studio di compatibilità con il piano di classificazione acustica vigente (versione 18 settembre 2021).

Nelle successive fasi di definizione del RA e dello strumento urbanistico dovrà essere approfondita la verifica della congruenza di ciascuna previsione del nuovo PRGC.

La revisione del Piano di classificazione acustica comunale (PCA) sarà da elaborare ai sensi della legge n. 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", della l.r. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico" e delle linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio comunale di cui alla DGR n. 85-3802 del 06.08.2001.

### **Attività produttive e rischio industriale**

Nel DTP al paragrafo 5.3.4.6. *Industrie a rischio d'incidente rilevante* si dà atto che le informazioni utilizzate sono state estrapolate dall'Elaborato Tecnico "Rischio di incidente rilevante" e dal Rapporto Ambientale redatti in occasione della Variante strutturale n.1 al PRG nel 2016. Premesso che tali documenti non sono stati visionati dallo scrivente Settore all'epoca della Variante, pare comunque evidente come un contributo sulla tematica *Rischio industriale* per l'istruttoria dell'organo tecnico VAS possa avvenire solo quando sarà presentato un documento di analisi aggiornato.

Sulla base delle informazioni disponibili, si possono comunque evidenziare i seguenti elementi di attenzione:

- la posizione rispetto al decreto 105/2015 dello stabilimento Leonardo (ex Alenia Aeronautica) va verificata consultando l'elenco ufficiale delle Attività Seveso sullo specifico sito di ISPRA;

- le Attività Sottosoglia Seveso - così come definite dalle specifiche Linee Guida Regionali sul tema e dalla Variante "Seveso" al Piano Territoriale di Coordinamento della Città Metropolitana di Torino – devono essere ricercate valutando le sostanze pericolose e le relative soglie reperibili nella nota esplicativa n° 5 della Variante al PTC del 15/12/2015;
- le valutazioni rimandate al RA, riguardo sia la determinazione degli elementi di pressione che delle vulnerabilità, dovranno interessare l'intero territorio comunale affinché le eventuali verifiche di compatibilità territoriale e ambientale possano essere estese ad esso e non solo alle aree interessate dalle nuove previsioni introdotte dalla Variante di revisione generale.

Riguardo gli aspetti normativi, si evidenzia che seppure nella Variante strutturale n.1 fossero state individuate l'area di esclusione e quella di osservazione dell'ex Alenia, nelle NTA non furono introdotte prescrizioni specifiche per esse e sul tema RIR in generale. Si rammenta, ad esempio, che in area di esclusione risultava obbligatorio introdurre il divieto di insediamento di elementi territoriali di categoria A e B, così classificati secondo lo specifico decreto 9 maggio 2001.

All'articolo 10.20 "Zone interessate da stabilimenti RIR" delle NTA della Variante in oggetto, vi è invece un generico rimando allo studio RIR introdotto con la Variante strutturale n.1 di cui "si recepiscono integralmente tutte le prescrizioni ivi contenute, demandando il rispetto delle prescrizioni stesse nel rilascio dei titoli abilitativi".

Poiché si dovrà aggiornare lo studio RIR, il riferimento al documento introdotto con la Variante strutturale n.1 risulta superato.

Inoltre, un mero richiamo alle risultanze della relazione specialistica non consente di avere una norma puntuale ed efficace attraverso l'individuazione di fattispecie e relative prescrizioni certe e facilmente riscontrabili e interpretabili.

Si rammenta, infine, l'opportunità di introdurre nelle NTA specifiche regole di insediamento, modifica o trasformazione di attività produttive che consentano di controllare le problematiche legate alle attività che detengono sostanze pericolose (siano esse Seveso o no) nel medio periodo.

## Energia

Nel prendere atto dei contenuti dell'art 6.5.1 – "Disciplina della localizzazione in zona agricola di pannelli fotovoltaici", si forniscono di seguito alcune considerazioni utili.

### *Produzione di energia da fonti rinnovabili*

Nel prendere atto dei contenuti dell'art 6.5.1 – *Disciplina della localizzazione in zona agricola dei pannelli fotovoltaici a terra* delle NTA, si forniscono di seguito alcune considerazioni utili di approfondimento, ricordando di attenersi alle disposizioni normative come di seguito esplicitato.

A titolo collaborativo si segnala che, in vista dell'attuazione delle disposizioni del PNIEC (Piano Nazionale Integrato Energia e Clima) e nelle more del recepimento della direttiva RED II sulle fonti rinnovabili, la Giunta regionale con deliberazione n. 16-2528 dell'11.12.2020 ha dato mandato di avviare sperimentalmente il processo di individuazione delle "aree idonee" alla localizzazione degli impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili (in primo luogo da fonte solare fotovoltaica), prevedendo un approccio multidisciplinare e integrato garantito dalla costituzione di un gruppo di lavoro interdirezionale, partecipato dalle Direzioni *Ambiente, Energia e Territorio, Agricoltura e Cibo*,





*Direzione Ambiente, Energia e Territorio  
Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate*

*valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it  
valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it*

*Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e logistica, nonché Competitività del sistema regionale, con il supporto di Arpa Piemonte.*

Nelle more del completamento di tale processo di individuazione areale si evidenzia che rimangono vigenti le disposizioni contenute nella DGR n. 3-1183 del 14.12.2010 inerente alla definizione di "aree inidonee" alla localizzazione di impianti fotovoltaici a terra.

La DGR sopra citata individua:

- i "terreni classificati dai PRGC vigenti a destinazione d'uso agricola e naturale ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo" quali aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra;
- le Zone naturali di salvaguardia e le aree agricole destinate alla produzione di prodotti DOP e IGP quali "aree di attenzione", ossia "ambiti territoriali che, pur non essendo compresi nelle aree escluse, risultano scarsamente idonei ad ospitare impianti fotovoltaici a terra in considerazione della loro rilevanza paesaggistica ed ambientale, nonché della presenza di produzioni agricole ed agroalimentari di qualità e/o perché gravati da situazioni di pericolosità idrogeologica". In tali ambiti risulta necessario prestare particolare attenzione sia nell'elaborazione della documentazione da presentare da parte dei proponenti, sia nella valutazione dei progetti per l'installazione degli impianti da parte dell'autorità competente.

#### *Contenimento dei consumi energetici*

Si richiede che il RA e le NTA, nel rispetto delle disposizioni del quadro normativo comunitario, nazionale e regionale in materia di energia, includano specifiche indicazioni e disposizioni finalizzate a garantire la limitazione dei fabbisogni di energia, implementando soluzioni costruttive e aspetti impiantistici idonei a massimizzare le prestazioni energetiche dei nuovi edifici.

Per quanto riguarda l'illuminazione pubblica si richiamano le ricadute positive determinate dalle azioni volte a ridurre l'inquinamento luminoso e il disturbo da esso esercitato sulla popolazione e sulla fauna locale. Gli effetti di tali azioni sono efficaci non solo per il contenimento dei consumi energetici, ma anche ai fini della tutela della biodiversità.

Si valutino pertanto:

- il miglioramento della qualità dell'ambiente urbano in termini di illuminamento, distribuzione e uniformità delle luminanze e fedele restituzione cromatica degli oggetti illuminati mediante il ricorso a corpi illuminanti che limitino l'irraggiamento diretto verso la volta celeste, nonché verso le abitazioni, privilegiando le graduazioni di temperatura calde;
- la massimizzazione del risparmio energetico, ad esempio mediante l'utilizzo di tecnologie a led o lampade al sodio ad alta pressione, adeguatamente progettate per consentire una migliore regolazione dei flussi luminosi e un maggiore sfruttamento dell'intensità luminosa.

#### **Paesaggio**

Si prende atto della procedura di adeguamento della variante generale al Piano regolatore generale comunale al Piano paesaggistico regionale che l'Amministrazione comunale ha avviato parallelamente all'iter di formazione dello strumento urbanistico, in attuazione dell'articolo 145, comma 4, del d.lgs. 42/2004 e dell'articolo 46, comma 2, delle NdA del PPR e ai sensi dell'articolo 8bis, comma 6, della l.r.



*Direzione Ambiente, Energia e Territorio  
Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate*

*valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it  
valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it*

56/1977.

L'inquadramento relativo alla componente paesaggio, oggetto di RA ai sensi dell'Allegato VI alla Parte seconda del d.lgs. 152/2006, si intende pertanto sviluppato anche mediante la documentazione di adeguamento al PPR. Gli elaborati che compongono tale documentazione potranno essere richiamati e/o commentati nell'ambito del futuro RA.

Per quanto attiene alle considerazioni di carattere paesaggistico sulle proposte della variante generale al PRGC si richiamano gli esiti dell'istruttoria tecnica dei funzionari della Regione (Settore *urbanistica Piemonte occidentale*, Settore *Pianificazione regionale per il governo del territorio* e Settore *Valutazioni ambientali e Procedure integrate* della Direzione Ambiente, Energia e Territorio), che costituiscono parte integrante del parere unico regionale.

### **Aree boscate**

Come evidenziato a pag. 71 del DTP, l'area a ovest del territorio comunale, attigua al torrente Stura di Lanzo, si configura come un'estesa area boscata da tutelare e salvaguardare; con riferimento agli approfondimenti opportuni nella definizione della Variante in parola, si evidenzia che la trasformazione del bosco è vietata (art. 19, comma 2 della l.r. 4/2009), fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni competenti ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e dell'art. 1 della l.r. 45/1989, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale. I soggetti autorizzati ad effettuare la trasformazione del bosco sono tenuti a compensare la superficie forestale trasformata, salvo i casi di esenzione previsti dall'art. 19 c. 7 della l.r. 4/2009 occorre riferirsi.

Per le disposizioni relative alla trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso e alla compensazione forestale, il riferimento è la DGR n. 4-3018 del 26 marzo 2021.

La compensazione della superficie forestale trasformata (art. 19, comma 4 della l.r. 4/2009) e l'eventuale mitigazione degli impatti sul paesaggio (art. 146 del d.lgs. 42/2004) sono a carico del soggetto che intende operare la trasformazione del bosco. Gli interventi di mitigazione sono integrativi e non sostitutivi degli interventi di compensazione (art. 19, comma 5 della l.r. 4/2009).

### **Mitigazioni e compensazioni**

Come accennato nel DTP, il RA dovrà definire specifiche azioni atte a ridurre le ricadute negative su determinate matrici ambientali o a compensare gli impatti che non possono essere eliminati.

Per la definizione delle misure di mitigazione e compensazione, si richiama la Parte III "Misure di mitigazione e compensazione ambientale" del citato documento "Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale".

Per quanto attiene alle opere mitigative si rimanda alle puntuali indicazioni fornite ai precedenti paragrafi per le differenti componenti trattate. Si sottolinea la necessità di richiamarle nell'apparato normativo di Piano al fine di garantirne l'effettiva attuazione e rendere maggiormente sostenibili dal punto di vista ambientale le trasformazioni proposte.

In merito alle opere di compensazione, si rilevano alcune proposte di Aree a verde di compensazione ecologica (VCE) a pag. 78 del DTP:



- l'area urbanistica della ex Metalchimica;
- alcune aree lungo il Torrente Stura;
- alcuni ambiti degradati e/o impermeabilizzati, di proprietà pubblica, o nella disponibilità del soggetto proponente l'intervento, in cui proporre interventi di ripristino della permeabilità e della naturalità che presentano alcune criticità come di seguito argomentato.

Nel valutare tali proposte, si ritiene però che manchi un'analisi degli impatti ambientali in relazione a tutte le previsioni della variante generale al PRGC, siano esse di nuova introduzione oppure conferme di aree già assentite ma non attuate, alla luce dei cui esiti siano individuati gli interventi che necessitano di essere compensati.

In termini operativi infatti si ritiene che le opere di compensazione debbano essere definite sulla scorta di valutazioni inerenti sia la tipologia che l'entità dell'impatto esercitato, sia lo stato qualitativo delle componenti ambientali e paesaggistiche compromesse, sia le peculiarità e le dinamiche evolutive del contesto territoriale interessato.

Più nel dettaglio, è necessario che gli interventi compensativi proposti e eventualmente ridefiniti:

- rispondano ad un interesse generale della collettività;
- siano proporzionati agli impatti arrecati;
- concorrano a bilanciare, nel limite del possibile e con ordine di priorità, le ricadute non mitigabili sulle componenti ambientali investite dai maggiori impatti delle trasformazioni urbanistiche;
- siano univoci, ossia ogni misura sia riferita chiaramente ad un preciso intervento e correlata temporalmente alla persistenza degli impatti negativi generati sull'ambiente; occorre effettuare una ricognizione puntuale degli interventi che si intendono proporre su di esse.

Preme sottolineare l'opportunità di non demandare completamente la definizione delle tipologie di interventi e delle modalità attuative a un successivo provvedimento/regolamento dell'Amministrazione comunale, peraltro non previsto dalla l.r. 56/1977 e s.m.i., bensì di approfondirle già nel RA e conseguentemente all'interno della presente variante.

A tal proposito si dovranno individuare chiaramente nel RA e specificare nella variante (in particolare nelle norme di attuazione e nelle schede d'area):

- i soggetti deputati alla realizzazione, alla manutenzione e gestione e al monitoraggio degli interventi riparatori previsti (operatore privato, amministrazione comunale o soggetti terzi); nel caso della Variante in parola risulta attualmente difficile definire quale operatore possa accollarsi un intervento così complesso ed oneroso;
- le previsioni che necessitano di compensazioni e le relative misure compensative, correlate agli impatti sulle differenti componenti ambientali, in termini di opere specifiche e/o di criteri per selezionare eventuali alternative in sede di attuazione. Laddove non sia possibile rispettare il principio di omologia, in relazione al quale gli interventi riparatori devono compensare le componenti ambientali su cui il piano genera i maggiori impatti, si suggerisce inoltre di valutare la possibilità di agire tramite più interventi complementari che, per quanto possibile, agiscano in sinergia su diverse componenti ambientali e paesaggistiche, quale soluzione integrata per bilanciare nel modo più completo possibile l'impatto potenzialmente generato dal piano;
- i tempi di realizzazione. Buona norma, per quanto possibile, è che la realizzazione delle opere compensative avvenga contestualmente all'esecuzione della trasformazione urbanistica, così da

ridurre l'intervallo di tempo che intercorre tra la perdita di valori ambientali, ecologici e paesaggistici e la loro rigenerazione;

- i criteri e le modalità operative per l'attuazione delle opere compensative che ne garantiscano la realizzazione in termini effettivi. Si chiarisce in tal senso che l'eventuale possibilità di ricorrere alla monetizzazione nell'ambito delle convenzioni dei Permessi di costruire convenzionati (PdC) o degli strumenti urbanistici esecutivi (SUE) deve avvenire esclusivamente per assicurare l'effettiva realizzabilità delle specifiche compensazioni che il piano necessita.

Al fine di dare attuazione concreta e stabilità nel tempo alle opere compensative previste è necessario che:

- l'apparato normativo e cartografico individuino le aree di atterraggio delle compensazioni, in modo da valutarne l'adeguatezza e la funzionalità rispetto al contesto ambientale. Si segnala che nella prassi operativa corrente le compensazioni vengono di norma realizzate al di fuori delle zone a capacità edificatoria nelle quali si esplicano le trasformazioni urbanistiche e interessano ambiti territoriali più estesi, da identificare secondo una logica di area vasta.
- il piano di monitoraggio includa indicatori idonei a verificare l'evoluzione degli interventi riparatori realizzati, nonché la loro efficacia;
- sia verificata la disponibilità delle aree di ricaduta delle opere compensative (aree di proprietà pubblica o aree appartenenti a privati dove intervenire mediante atti di convenzione o concessione in uso pubblico).

A titolo collaborativo, ad integrazione degli spunti suggeriti nei precedenti paragrafi, si fornisce di seguito un elenco, sintetico e non esaustivo, di tipologie di interventi compensativi:

- interventi di deimpermeabilizzazione/rinaturalizzazione di aree urbanizzate o degradate, che risultano efficaci anche ai fini del perseguimento dell'invarianza idraulica e della riduzione dell'effetto "isola di calore";
- interventi finalizzati alla formazione, al ripristino e al potenziamento della rete ecologica o al riequilibrio della componente vegetazionale e faunistica quali, a titolo esemplificativo, l'imboschimento e/o la gestione selvicolturale con finalità naturalistiche e protettive, il ripristino o il potenziamento di habitat naturali compromessi dall'azione antropica, il miglioramento della funzionalità dei corridoi ecologici esistenti, la piantumazione di formazioni arboreo-arbustive lineari, il recupero o la formazione di aree umide, il controllo delle specie vegetali e animali alloctone invasive e la realizzazione di passaggi per la fauna (ecodotti);
- interventi di rinaturalizzazione e di recupero di corsi d'acqua degradati e realizzazione di opere di drenaggio profondo;
- interventi di riqualificazione e valorizzazione paesaggistica quali, ad esempio, la realizzazione di infrastrutture verdi (cinture verdi, *greenway*, cunei verdi,...), il recupero di elementi caratterizzanti il paesaggio agrario tradizionale, l'interramento di linee elettriche e la riqualificazione di siti degradati (aree estrattive, discariche, ...) non normati da obblighi di cui alla legislazione vigente in materia, la demolizione o il mascheramento di elementi detrattori del paesaggio (antenne, ripetitori, tralicci dismessi, ...) e il recupero di reti sentieristiche.

Si ribadisce la disponibilità del Settore scrivente a successivi momenti di confronto e approfondimento sul tema, in relazione al quale non sono stati definiti ad oggi un quadro normativo e procedurale univoco ed esaustivo, né criteri operativi condivisi.



## **Osservazioni preliminari sulle Norme Tecniche di Attuazione**

Preso visione delle NTA (P3) e delle schede normative (P3.1) presenti per le diverse aree normative, si richiede di inserire prescrizioni sulle opere mitigative ed implementare l'art. 10 Ter sulle misure compensative che saranno ridefinite a seguito delle analisi condotte nel RA.

In tema di Elettrodotti, l'art. 10.10 potrà essere rivisto con la seguente dicitura: *"Per gli elettrodotti si applicano le normative specifiche, comprensive anche della determinazione delle fasce di rispetto, di cui alle norme nazionali (Legge 22.02.2001 n° 36, D.P.C.M. 08.07.2003, D.M. 29.05.2008) e regionali (l.r. 03.08.2004 n° 19 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"), e loro eventuali modifiche ed integrazioni. Nel caso di attuazione di nuove aree ricadenti all'interno delle fasce di rispetto, ai sensi di quanto previsto all'art. 4, comma 1, lettera h, della Legge 36/2001 non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore"*.

Si ritiene debba essere riscritto l'art.10.11 in tema di Aree boscate avendo a riferimento quanto riportato all'apposito paragrafo di questo contributo.

Preme inoltre suggerire che anche il tema delle Rete di connessione ecologica, operati gli opportuni approfondimenti richiesti nel RA, potrà essere declinato nel corpo normativo.

In merito a quanto previsto in tema di Piste ciclabili dall'art. 10.16 delle NTA si forniscono nel seguito alcune indicazioni; per quanto attiene la realizzazione di percorsi ciclabili, si segnala che si dovrà fare riferimento, oltre alle norme di superamento delle barriere architettoniche, alla DGR n. 85-19500 del 26.05.1997, che detta le *"Norme tecniche per la progettazione, realizzazione e segnalazione di piste e percorsi in sede urbana ed extraurbana"*.

In termini più generali al fine di sviluppare la tematica di integrazione tra la rete di mobilità ciclabile sistemica in ambito urbano e le linee di programmazione regionale in materia di ciclabilità, su tale tema si rimanda alla DGR 16 maggio 2019 n. 83-8992, in cui la Regione ha individuato una rete ciclabile di interesse regionale definendo i percorsi cicloturistici ritenuti prioritari.

Si evidenzia, inoltre, che al fine di promuovere efficacemente la diffusione della mobilità ciclabile è necessario sviluppare il tema del parcheggio e della sicura custodia delle biciclette, in quanto uno dei fattori di maggior disincentivo all'uso della bicicletta in ambito urbano è da imputare al furto delle biciclette stesse.

A tal proposito si segnala la pubblicazione "Linee guida ciclo-posteggi" della Regione Piemonte, realizzata in collaborazione con AMP e FIAB, consultabile all'indirizzo di seguito riportato:

[www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2018-10\\_linee\\_guida\\_ciclopsteggi.pdf](http://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2018-10_linee_guida_ciclopsteggi.pdf)

## **Prime indicazioni sulle aree oggetto di intervento**

Richiamando quanto osservato precedente in merito all'assenza allo stato attuale di approfondite analisi ambientali, aspetto che non consente in questa fase di anticipare una precisa disamina di specifiche criticità relative alle aree proposte dalla presente variante, nel seguito si rilevano comunque alcuni aspetti preliminari da tenere in debito conto nelle fasi successive dell'iter della Variante. Manca inoltre una cartografia che metta a sistema le aree inattuate e non riconfermate, quelle inattuate e



*Direzione Ambiente, Energia e Territorio  
Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate*

*valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it  
valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it*

riconfermate e quelle di nuova previsione anche per consentire un'approfondita analisi sul reale consumo di suole e sui servizi ecosistemici sottratti.

Dovranno inoltre essere messi in evidenza gli effetti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, reversibili e irreversibili, positivi e negativi.

Di seguito si riportano alcune aree che presentano alcune criticità e per le quali si dovrà approfondire la loro reale necessità nel futuro RA:

**RN1119**, nuova area a destinazione d'uso residenziale che prevede un consumo di suolo libero su un terreno ricadente in II Classe di capacità d'uso del suolo, è annoverata anche dal PPR quale area ad elevato interesse agronomico (art. 20). La criticità è incrementata dalla vicinanza di alcune aree vigenti e non ancora attuate (RPb1156 e RN2467) che interessano una notevole porzione di suolo libero ad elevata capacità d'uso.

**RN2**, presente nel PRGC vigente e riconfermata dalla Variante, ricadente in II Classe di capacità d'uso del suolo.

**IN1154** area produttiva di nuovo impianto che genera un potenziale consumo di suolo libero importante con contestuale perdita di valore ecologico e necessita pertanto di una più attenta riflessione sulla sua effettiva necessità. Inoltre il contesto in cui si colloca è prevalentemente residenziale; considerate tali criticità occorre approfondire le motivazioni che ne giustificano l'effettiva necessità e la reale impossibilità di localizzazioni alternative.

**IN34** (Area ex DEIN) area per deposito inerti non inquinanti DEIN che viene individuata dalla Variante come ambito idoneo ad accogliere attività di tipo logistico per la quale si avanzano delle forti perplessità legate alla sua accessibilità e alla necessità di prevedere uno svincolo a ridosso di una viabilità di livello autostradale; si rileva inoltre un elevato consumo di suolo libero con conseguente perdita dei valori ecosistemici.

**Kp215** area produttiva non attuata dopo anni e riconfermata, connessa all'azienda cosmetica Kelemata, che ricade parzialmente in area boscata ed in un contesto prevalentemente rurale; nel futuro RA si dovrà approfondire tale scelta pianificatoria.

Le osservazioni sulle criticità ambientali dovute a tali aree, per le motivazioni descritte nel presente contributo, sono differite alla fase di valutazione dei contenuti del RA.

Distinti saluti

*Il Dirigente*  
**Ing. Salvatore Scifo**

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

La referente:  
arch. Lorenza Racca – tel. 011.4325451- lorenza.racca@regione.piemonte.it